

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5-A}

PROPOSTA DI LEGGE

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,
CON MESSAGGIO MOTIVATO**

in data 28 febbraio 1992 (v. stampato X legislatura Doc. I, n. 26)

D'INIZIATIVA (NELLA X LEGISLATURA) DEI DEPUTATI

DONAZZON, NARDONE, STEFANINI, CONTI, CIVITA, D'AMBROSIO, TESTA ENRICO, TOMA, SERAFINI MASSIMO, BAZZANTI, BRESCIA, BINELLI, FELISSARI, LAVORATO, MONTECCHI, NERLI, NAPPI, STRUMENDO, GRILLI, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, BOSELLI, CICERONE, PETROCELLI

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane

Mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento, come interpretato sulla base del parere reso dalla Giunta per il regolamento nella seduta dell'11 marzo 1992

(Relatore: **Carmine NARDONE**)

NOTA: Testo approvato dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 14 luglio 1992. In data 16 luglio l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

Nel testo a fronte, nella colonna destra (testo della Commissione) sono riportate in neretto le parti modificate all'interno di ciascun comma. In caso di pluralità di modifiche viene riportato in neretto l'intero comma nonché lettere, commi o articoli aggiunti; nella colonna sinistra (testo della proposta di legge) sono riportati in neretto le parole o i periodi soppressi all'interno di un comma.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

ART. 1.

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario, la presente legge tende a promuovere e ad attuare il recupero ed il restauro ambientale, mediante il manto arboreo ed arbustivo, della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

ART. 2.

1. Gli interventi di recupero e restauro ambientale di cui alla presente legge riguardano le superfici di proprietà dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, nonché i beni collettivi.

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente progetti di piantumazione delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione definiti percentualmente dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi e i **reliquati** stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. **Sono altresì soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante il manto arboreo o arbustivo le aree destinate a parco archeologico.**

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni volte a:

a) definire l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese le piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale della zona di pianura e di parte della zona collinare, da impiegare nelle tipologie indicate all'articolo 2;

b) fissare i criteri e le modalità di individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di cui all'articolo 1;

c) prevedere per l'esecuzione degli interventi l'eventuale concessione di contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento del costo dell'intervento.

2. Le regioni possono altresì individuare i soggetti operanti nel settore fore-

ART. 3.

1. I progetti per la esecuzione degli interventi su terreni di proprietà dello Stato sono presentati dalle autorità competenti direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. I progetti per la esecuzione degli interventi sulle aree di cui all'articolo 2, comma 3, sono predisposti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni e i comuni interessati.

ART. 4.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) fissare i criteri per l'individuazione da parte dei comuni delle aree da assoggettare al recupero e al restauro ambientale;

c) stabilire le modalità e le priorità di esecuzione degli interventi;

d) fissare i termini entro i quali i comuni devono trasmettere i progetti presentati ai sensi dell'articolo 5;

e) *identica.*

Soppresso.

stale-ambientale, tecnicamente idonei alla produzione del materiale di propagazione, ai quali gli enti locali delegati possono affidare gli interventi non eseguiti dai proprietari.

3. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono **altresi** criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

ART. 4.

1. Entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, i proprietari e, previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), presentano ai comuni territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli interventi.

2. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente progetti di piantumazione delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione definiti percentualmente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di cui al comma 2.

ART. 5.

1. Entro i termini stabiliti dalle **disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano** i proprietari e, previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), presentano ai comuni territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli interventi.

ART. 6.

1. Le regioni, entro il mese successivo al termine di cui all'articolo 8, comma 2, approvano il programma relativo ai progetti da eseguire e ai contributi da concedere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e*).

ART. 7.

1. L'esecuzione degli interventi può essere affidata al Corpo forestale dello Stato.

ART. 5.

1. Sono altresì soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le aree destinate a parco archeologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i progetti di intervento sono predisposti ed approvati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la regione ed i comuni interessati. L'esecuzione dell'intervento può essere affidata al Corpo forestale dello Stato.

3. Gli interventi fruiscono di un contributo fino al 75 per cento del costo indicato nel progetto.

ART. 6.

1. **Limitatamente agli esercizi finanziari 1993 e 1994**, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge, **da realizzarsi mediante gli interventi di cui all'articolo 5 e la concessione da parte delle regioni di contributi per la esecuzione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4. Tali contributi non possono essere superiori al 75 per cento del costo indicato nei progetti medesimi.**

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni, al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di intervento redatti, in coordinamento con gli strumenti di programmazione vigenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dei progetti presentati e da esse approvati.

3. Entro il successivo 31 gennaio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Ministro dell'ambiente e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ri-

Soppresso.

ART. 8.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il **Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto ripartisce ogni anno le disponibilità del fondo di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle superficie agricola della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.**

3. **Allo Stato è comunque riservato un quinto delle disponibilità del fondo.**

partisce con proprio decreto le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra lo Stato, per gli interventi di cui all'articolo 5, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei programmi trasmessi, con destinazione vincolata alla realizzazione dei programmi medesimi.

ART. 7.

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per l'anno 1992 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di intervento redatti sulla base dei progetti presentati e per i quali sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché una relazione sullo stato di attuazione dei programmi stessi.

ART. 9.

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, è determinata in lire 15 miliardi per l'anno 1992 e in lire 39 miliardi a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) ».

2. Le somme stanziare e non impegnate in ciascun anno potranno esserlo nell'anno successivo.

3. *Identico.*